

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 66

**Schema di decreto legislativo recante:
"Riorganizzazione del Ministero per i beni e le
attività culturali" (287)**

RIFORME, MINISTERI

Ottobre 2003

INDICE

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).....	pag.	1
Articolo 2 (Il Ministro)	pag.	1
Articolo 3 (Organi consultivi)	pag.	2
Articolo 4 (Organizzazione del Ministero).....	pag.	2
Articolo 6 (Disposizioni transitorie e finali).....	pag.	4

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

L'articolo 1 modifica l'ordinamento del Ministero.

Il nuovo ordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali prevede l'articolazione in tre dipartimenti, in undici uffici dirigenziali generali, di cui 10 per i dipartimenti e uno per l'Archivio centrale dello Stato, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Inoltre, sono affidati due incarichi dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

Il Ministero si articola altresì in diciassette uffici dirigenziali generali per le soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio e negli uffici dirigenziali relativi agli organi consultivi.

La RT non aggiunge ulteriori elementi a quelli contenuti nella norma.

Al riguardo si rinvia a quanto osservato in relazione all'articolo 6.

Articolo 2

(Il Ministro)

L'articolo 2 prevede che la Conferenza dei presidenti delle commissioni è presieduta dal capo del dipartimento per le antichità, le belle arti ed il paesaggio in luogo del segretario generale.

Articolo 3

(Organi consultivi)

Gli organi consultivi del Ministero sono il Consiglio superiore per i beni culturali ed il paesaggio, i Comitati tecnico-scientifici e le Conferenze permanenti presso le soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio.

Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Presidente del Consiglio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti la composizione, i compiti e le incompatibilità dei membri degli organi consultivi.

La RT al riguardo non fornisce alcun elemento aggiuntivo rispetto al contenuto della norma.

Considerato il successivo articolo 6, comma 4, che prevede l'invarianza del numero dei componenti degli organi consultivi, non vi è nulla da osservare.

Articolo 4

(Organizzazione del Ministero)

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 368/98 viene interamente sostituito.

Si definisce l'organizzazione del Ministero:

- Tre dipartimenti;

- 10 Direzioni generali;
- 4 dirigenti di prima fascia presso il Gabinetto del Ministro;
- Archivio centrale dello Stato.

È istituito, inoltre, l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione degli standard per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e di studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono definite con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Presidente del Consiglio e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Sempre con il medesimo provvedimento possono essere riordinati le Soprintendenze e gli istituti autonomi di cui al comma 8 della legge n. 368/98 e possono essere costituiti istituti speciali per la ricerca, lo studio, la sperimentazione, la consulenza e l'elaborazione di norme e standard metodologici.

La RT non aggiunge nulla a quanto previsto dalla norma.

Si osserva che la possibilità di determinare con regolamento del Ministro l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto centrale per gli archivi nonché la possibilità di creare nuovi istituti speciali con finalità diverse può comportare il verificarsi di oneri non quantificati, il che appare in contrasto, se non prevedendo riduzioni di spesa in altri settori, con la clausola di non onerosità del decreto.

Articolo 6

(Disposizioni transitorie e finali)

Il comma 1 prevede che fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 368/98 si continuano ad applicare le norme sull'organizzazione degli uffici in vigore al momento dell'emanazione del decreto legislativo in esame.

Il comma 2 prevede che per un periodo di tre anni a partire dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, possano essere conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica, ai dirigenti del Ministero o ai dirigenti del Ruolo Unico in servizio presso il Ministero o enti e organismi vigilati un massimo di sei incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo.

Al riguardo, si rinvia a quanto espresso in relazione al successivo comma 6.

Il comma 3 dispone che dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 4 dispone che il numero dei membri degli organi consultivi non potrà in ogni caso eccedere quello vigente alla data di emanazione del decreto.

La RT non aggiunge nulla al riguardo.

In merito non vi è nulla da osservare.

Il comma 5 intende assicurare l'invarianza della spesa dell'intero provvedimento. In particolare, il maggior onere derivante dal precedente articolo 4, commi 2 e 3, in ordine alla riorganizzazione del Ministero, è

compensato con la riduzione di 15 unità della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero, vigente alla data del 29 settembre 2002.

La RT individua il numero totale dei trattamenti economici dei dirigenti di prima fascia in 35 rispetto ai 31 della struttura precedente.

L'onere che deriva dall'aumento di 4 posizioni dirigenziali di prima fascia viene quantificato in euro 1.372.373.

Al fine di assicurare la neutralità degli effetti sul bilancio dello Stato viene pertanto ridotta la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di 15 unità considerata una spesa per dirigente di seconda fascia di euro 88.625:

$$(1.372.373 : 88.625 = 15,40 \text{ arrotondato a } 15)$$

Al riguardo, si deve segnalare che la retribuzione lorda dei dirigenti di seconda fascia presa a riferimento, ovvero euro 88.625, sembra eccessiva rispetto a quanto effettivamente sostenuto. Ciò comporterebbe un taglio della dotazione organica inferiore a quanto necessario per compensare l'aumento di 4 uffici dirigenziali di prima fascia e, quindi, una sottostima degli oneri, almeno sotto il profilo del carattere compensativo della norma.

Si rileva, inoltre, che la riduzione della dotazione organica potrebbe non risultare idonea a determinare effettivi risparmi di spesa, in quanto gli stanziamenti relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato sono determinati non in funzione delle piante organiche di diritto, ma in relazione al personale in servizio alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Da ultimo, il secondo periodo del comma 5 dispone che il maggior onere derivante dal comma 2, ovvero il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, è compensato rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

La RT non fornisce ulteriori elementi.

Al riguardo, si ripete l'osservazione testè effettuata circa la costruzione degli stanziamenti sulla base dell'organico di fatto e non di diritto. Si osserva inoltre che nell'ipotesi in cui le posizioni dirigenziali, cui corrisponde l'effettivo stanziamento di risorse nel bilancio a legislazione vigente, siano occupate, il meccanismo di compensazione previsto non sembra idoneo a determinare effettivi risparmi di spesa.